



Ministero della Giustixia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III- Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
-del Personale non Dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
-dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
-del Personale Dirigente Area Funzioni Centrali
-del Comparto Funzioni Centrali
-della Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Loro sedi

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84

Si trasmette in allegato lo schema del provvedimento in oggetto, di modifica del Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, con la finalità di dare attuazione all'art 14 del Decreto Legge 22 giugno 2023 n. 75, mediante l'istituzione del tredicesimo Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Abruzzo e Molise con sede a Pescara.

Con lo schema di D.P.R. vengono inoltre istituite, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Direzione Generale delle Specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, entrambe previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2000 n. 146 come modificato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019 n. 172.

Si rimane in attesa di eventuali osservazioni entro e non oltre il 14 marzo p.v.

II DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi



# Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art.17 commi 2 e 4 bis;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare gli articoli 4,16,17 e 18;

**Vista** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative* della libertà;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

**Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;* 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

**Visto** il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *Ordinamento della* carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n.112 recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ed in particolare l'art.14;* 

**Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2023 recante modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, recante *Modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;* 

**Visto** il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante *Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*, ed in particolare gli art.t. 2 e 2 bis

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 196 Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

**Visto** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze,

#### **ADOTTA**

### Il seguente regolamento

#### ART.1

(Adeguamento e ripartizione delle competenze delle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria)

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2 lettera a), le parole "coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale" sono soppresse;
  - b) al comma 2 lettera b), dopo le parole "attività trattamentali intramurali "sono inserite le seguenti" ed extramurali; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta";
  - c) al comma 2 lettera c), le parole "relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa" sono soppresse;
  - d) al comma 2 lettera c, in fine, il segno d'interpunzione"." è sostituito dal seguente";"

e) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis Direzione generale delle specialità e delle specializzazioni del Corpo di polizia penitenziaria: direzione delle attività di indirizzo, di analisi, studio, progettazione e raccordo delle attività specialistiche e di specialità del Corpo, delle attività del Gruppo Operativo Mobile, dell'Ufficio per la Sicurezza Personale e la Vigilanza, del Nucleo Investigativo Centrale e del Gruppo d'Intervento Operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri Reparti speciali del Corpo; coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia Penitenziaria; elaborazione dei programmi e degli atti d'indirizzo, prevenzione contrasto nelle materie di competenza della Direzione generale; coordinamento e pianificazione strategica, disciplina degli ordinamenti specialistici e di specialità della Polizia Penitenziaria; indirizzo ed organizzazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale.

"c-ter Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali esclusivamente serventi ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, in raccordo con il capo del dipartimento e con gli altri uffici e direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; attività di monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato, funzionali alle esigenze del Corpo e gestione delle relative risorse finanziarie, atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di propria competenza; approvvigionamento, amministrazione e gestione di tutti i mezzi, beni, materiali, attrezzature e infrastrutture, dei servizi e attività di supporto al Corpo, attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione beni, strumentazioni e servizi, anche di telecomunicazione, per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

f) al comma 3, dopo le parole "a-bis e b)" sono inserite le seguenti:"; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in

raccordo con l'ufficio stampa; informatica penitenziaria in raccordo con la Direzione per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione".

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n.87 è apportata la seguente modificazione:

al comma 1 le parole: "- Direzione generale dei detenuti e del trattamento" sono sostituite dalle parole "-Direzione generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria".

#### ART.2

(Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84)

- 1.La tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dall'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2.La tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dall'Allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 3.La tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dall'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### ART. 3

## (Disposizioni transitorie)

1. All'individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto

1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra le diverse Direzioni generali con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
- 3. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'ammirazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 interessate dal processo di riorganizzazione del Dipartimento dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per le strutture organizzative ad oggi esistenti ed interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al periodo precedente.

#### ART.4

# (Disposizioni finanziarie)

 Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATI

Allegato I (art.3, comma 1) sostituisce la tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

## Tabella B

| PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                   |  |  |
|---|--|--|
| 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sede Torino);             |  |  |
| 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova); |  |  |
| 3) Lombardia (sede Milano);   |  |  |
| 4) Emilia-Romagna (sede Bologna);   |  |  |
| 5) Toscana (sede Firenze);  |  |  |
| 6) Lazio (sede Roma);   |  |  |
| 7) Campania (sede Napoli);  |  |  |
| 8) Puglia, Basilicata (sede Bari);  |  |  |
| 9) Calabria (sede Catanzaro);   |  |  |
| 10) Sicilia (sede Palermo);   |  |  |
| 11) Sardegna (sede Cagliari);   |  |  |
| 12) Umbria, Marche (sede Perugia);  |  |  |
| 13) Abruzzo, Molise (sede Pescara)  |  |  |

Allegato II (art.3, comma 2) sostituisce la tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

# Tabella C

Ministero della giustizia Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

| Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa | Dotazione organica |
|---|--------------------|
| Dirigenti 1^ fascia                               | 22                 |
| Dirigenti 2^ fascia                               | 395*               |
| Totale Dirigenti                                  | 417                |
|   |                    |
| Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria  | Dotazione organica |
| Dirigenti generali penitenziari                   | 20                 |
| Dirigenti penitenziari                            | 402                |
| Totale Dirigenti                                  | 422                |

<sup>\*</sup> di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Allegato III (art.3, comma 3) sostituisce la tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

### Tabella E

Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Dotazione organico complessiva del personale amministrativo

| Qualifiche dirigenziali                    | Dotazione organica |
|--|--------------------|
| Dirigenti penitenziari                     |                    |
| Dirigenti generali penitenziari            | 19                 |
| Dirigenti penitenziari                     | 350                |
| Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrat | tiva 29            |
| Totale Dirigenti                           | 398                |
| Aree                                       | Dotazione organica |
| Area Funzionari                            | 2.319              |
| Area Assistenti                            | 2.377              |
| Area operatori                             | 93                 |
| Totale aree                                | 4.789              |
| Totale complessivo                         | 5.187              |



### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Va premesso che il provvedimento in oggetto è stato predisposto nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.17 commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988,n.400 in quanto non è stato possibile rispettare il termine del 30 ottobre 2023, previsto, per l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di regolamenti di organizzazione dei Ministeri, dall'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,n.204 ed aggiornato con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

Medio tempore, ha visto la luce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 196 Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 con il quale – in virtù di espressa previsione della fonte di rango primario - si è data attuazione alle previsioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.<sup>1</sup>

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 196, mediante la modifica della Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha istituito il *dodicesimo* Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, quello dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia,

Il decreto che oggi ci occupa ha la finalità ,da un lato, di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art.14 del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n.112 recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 operando una ulteriore revisione dei provveditorati regionali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'interesse per l'Amministrazione Penitenziaria, l'incremento di una unità di dirigente generale penitenziario della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'aumento di venti unità di dirigente penitenziario della medesima dotazione organica.

dell'Amministrazione penitenziaria con l'istituzione del *tredicesimo* provveditorato, con sede a Pescara, la cui circoscrizione comprende le regioni dell'Abruzzo e del Molise.

Dall'altro lato il provvedimento si pone l'obiettivo di ridisegnare le competenze delle Direzioni Generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266) ad opera del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.172, che ha introdotto l'art.5-bis, che prevede l'istituzione della Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, disponendo che al loro vertice siedano dirigenti Generali di polizia penitenziaria.

Sotto il primo dei profili sopra evidenziati, va ricordato che il decreto-legge n.75 del 2023 interviene in rafforzamento della capacità dell'Amministrazione penitenziaria sia a livello centrale che periferico prevedendo l'aumento della dotazione organica relativa ai dirigenti penitenziari, di livello generale e non generale.

Nello specifico, l'art.14 comma 4 del decreto-legge n.75 del 2023 prevede che per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario sia aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

Il successivo comma 8 dispone che, per le medesime ragioni e per il potenziamento dei servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario sia aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

Proprio in relazione all'aumento di un posto in organico di dirigente generale penitenziario, si è ritenuto necessario ridefinire le articolazioni territoriali dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Così come si è fatto di recente con l'istituzione del Provveditorato dell'Umbria e delle Marche, anche la scelta di un nuovo e autonomo Provveditorato per l'Abruzzo ed il Molise risponde all'esigenza primaria di migliorare gli standard di efficienza e qualitativi dell'azione dell'azione penitenziaria attraverso il rafforzamento dell'azione di impulso, coordinamento e verifica che contribuisce a caratterizzare l'importante operato dei Provveditorati regionali. La creazione del tredicesimo PRAP consente di determinare una rosa di Uffici per dimensione e omogeneità territoriale e tradizione, più confacente a tale obiettivo<sup>2</sup>.

Circoscrizioni nelle quali la distanza tra la sede del potere decisionale locale e il territorio si riduce (miglioramento quindi nella programmazione e nella gestione delle risorse). Distretti che siano maggiormente coerenti se non più coincidenti, con la regionalizzazione di materie strategiche anche in ambito penitenziario: su tutte, la sanità nelle sue molteplici declinazioni (prevenzione, assistenza, prevenzione al rischio suicidario, etc.); ma anche, sempre tra le altre, l'istruzione e il lavoro.

Una azione di coerenza sistematica in grado di valorizzare ed esaltare maggiormente le competenze delle articolazioni territoriali che trova ampio riscontro anche in altri ambiti ordinamentali oltre che nella stessa organizzazione penitenziaria (anche in questo caso si pensi ai diversi organismi precipitato di quelli nazionali come i nuclei investigativi regionali per finire, temporalmente ai Gruppi di intervento regionale).

Da tali valutazioni è scaturita la individuazione del Provveditorato dell'Abruzzo e del Molise. La sua istituzione consente altresì di operare una significativa azione di semplificazione rispetto al Provveditorato di Roma come definito nel regolamento del 2015, restituito alla sua, per quanto ancora fortemente significativa, sola dimensione regionale.

Il nuovo Provveditorato è composto da n. 11 istituti penitenziari di cui n.8 abruzzesi e n.3 molisani. Per numero di personale, popolazione detenuta e risorse complessivamente gestite, si colloca al livello degli attuali Provveditorati di Cagliari, Catanzaro e Perugia. La geografia detentiva si presenta complessivamente bilanciata rispetto non solo al numero di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con d.p.c.m 15 giugno 2015 n. 84, che aveva ridefinito in 11 (rispetto ai 16 precedenti) il numero dei Provveditorati dell'Amministrazione, come noto, è stato ispirato principalmente, se non esclusivamente, dalla necessità di una drastica riduzione della spesa pubblica.

persone ristrette, ma anche rispetto alla presenza di circuiti, sotto circuiti penitenziari e servizi ad esse rivolti, favorendone la più corretta gestione.

La sede prescelta per il nuovo Provveditorato è quella di Pescara, finora sede del distaccamento del provveditorato regionale di Roma

Ora, in linea con tali previsioni, con l'odierno decreto si sono apportate le necessarie modifiche al testo ed agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84 (che costituisce la fonte secondaria di riferimento in materia di organizzazione del Ministero della Giustizia e relative dotazioni organiche).

Una minima modifica si è dovuta apportare – in relazione alla collocazione del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA - anche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n.87

Più in particolare, con l'art.1 si è proceduto, modificando l'art. 6 del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n.84, a rideterminare le competenze delle Direzioni Generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In specie, con una modifica che ha riguardato il comma 2, lettera a), alla Direzione generale del personale è stata sottratta la competenza relativa al coordinamento del servizio traduzioni e piantonamenti sul territorio nazionale. Tale competenza è ora attribuita alla nuova Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria.

Alla lettera b) si è intervenuti aggiungendo alle competenze della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, la competenza in attività trattamentali extra-murarie; la promozione ed il coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; l'analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta.

Alla lettera c) si sono sottratte alla Direzione generale della formazione la competenza relativa alle relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità e quella inerente alle comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, già attualmente svolte da uffici incardinati nell'ufficio del capo dipartimento.

Al testo del comma 2 sono poi state aggiunte le lettere c-bis e c-ter.

Con tali previsioni si sono concretizzate le competenze delle nuove Direzioni generali istituite dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.172 (che ha introdotto l'art.5-bis nel testo del decreto legislativo 21 maggio 2000,n.146) prevedendo ,in particolare ,per la <u>Direzione generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria</u> le seguenti funzioni: direzione delle attività di indirizzo, di analisi, studio, progettazione e raccordo delle attività specialistiche e di specialità del Corpo, delle attività del Gruppo Operativo Mobile, dell'Ufficio per la Sicurezza Personale e la Vigilanza, del Nucleo Investigativo Centrale e del Gruppo d'Intervento Operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri Reparti speciali del Corpo; coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia Penitenziaria; elaborazione dei programmi e degli atti d'indirizzo, prevenzione contrasto nelle materie di competenza della Direzione generale; coordinamento e pianificazione strategica, disciplina degli ordinamenti specialistici e di specialità della Polizia Penitenziaria; indirizzo ed organizzazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale.

Per la <u>Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria</u>: Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali esclusivamente serventi ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, in raccordo con il capo del dipartimento e con gli altri uffici e direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; attività di monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato, funzionali alle esigenze del Corpo e gestione delle relative risorse finanziarie, atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di propria competenza; approvvigionamento, amministrazione e gestione di tutti i mezzi, beni, materiali, attrezzature e infrastrutture, dei servizi e attività di supporto al Corpo, attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione beni, strumentazioni e servizi, anche di telecomunicazione, per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

Si è poi modificato il comma 3 dell'art.6 aggiungendo alle competenze del Capo del Dipartimento, le seguenti: a) relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa; informatica penitenziaria in raccordo con la Direzione per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione.

Infine, si è modificato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n.87<sup>3</sup> al fine di incardinare il Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA nella Direzione generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria.

Con l'art.2, in esecuzione delle previsioni già sopra citate del decreto-legge n.75 del 2023 si è proceduto alla modifica degli allegati al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.84, prevedendo, nei tre commi di cui si compone l'articolo, la sostituzione delle tabelle B, C ed E allegate a tale ultimo decreto.

L'art.3 e l'art. 4 contengono infine, rispettivamente, le disposizioni transitorie e quelle finanziarie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009